

RICORSO nell'interesse del dott. *Simone Papa* [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.
E NEI CONFRONTI di dott. Pellino Gennaro collocato alla posizione n. 9 della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-42 (Scienze e Tecnologie meccaniche) per i posti banditi nella Regione Campania,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29323 del 20 luglio 2022, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-42 (Scienze e Tecnologie meccaniche) per i posti banditi nella Regione Campania, ove non figura il

nominativo del ricorrente; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso in parola; **C)** della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, comunicata con mail del 7 luglio 2022 ed acquisita tramite accesso al portale, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e conseguente giudizio negativo; **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; **E)** della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 22213 dell'8 giugno 2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-42 (Scienze e Tecnologie meccaniche) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; **F)** della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1146 del 31 maggio 2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erranee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale *de qua*; **G)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **H)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia

idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente ;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, disponendone l'inserimento in graduatoria siccome idoneo all'esito del superamento delle prove concorsuali, scritta e orale.

F A T T O

Il dott. Simone Papa, in quanto munito dei requisiti di ammissione, presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2021 prot. n. 499 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 2**), successivamente rettificato ed integrato, da ultimo con d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022, **doc. 3**), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nella Regione Campania con riferimento alla classe concorsuale A-42 (Scienze e Tecnologie meccaniche).

Egli, quindi, sosteneva la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 6 aprile 2022, come da calendario approvato dal Ministero resistente con avviso prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022 (**doc. 4**), comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. n. 7390 del 9 marzo 2022 (**doc. 5**).

Tale prova veniva svolta presso l'Istituto "Marini – Gioia" di Amalfi (**doc. 6**) secondo la modalità informatica indicata dalla *lex specialis*.

Occorre, infatti, sin d'ora precisare che in ragione delle note esigenze emergenziali l'art. 59 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021 n. 106) aveva apportato profonde modifiche al meccanismo concorsuale mediante l'eliminazione della prova preliminare e la trasformazione della prova scritta in un test a risposta multipla.

In diretta attuazione di tale disposizione, quindi, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 del d.D.G. n. 23/2022 cit. prevedeva che *«1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (...) 4. Ciascun quesito consiste in*

una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Pertanto, i contenuti della prova e, in particolare, la determinazione degli *items* da somministrare ai candidati erano stati elaborati dal Ministero resistente, sicché erano identici a livello nazionale, potendo così darsi luogo ad una correzione automatizzata.

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (**doc. 7**), recante la disciplina regolamentare del concorso *de quo* ed approvazione dei programmi d'esame (**doc. 8**), stabiliva che le domande sarebbero state predisposte con l'ausilio di una Commissione Nazionale, all'uopo nominata tra i massimi esperti delle materie disciplinari, che aveva l'incarico di redigere anche i relativi quadri di riferimento per la valutazione della prova (**doc. 9**).

In tal senso, stante la centralizzazione delle operazioni di correzione (i cui esiti erano destinati ad essere meramente approvati dalla Commissione esaminatrice regionale), con avviso prot. n. 4745 del 30 marzo 2022 (**doc. 10**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava che

l'elaborato di ciascun candidato sarebbe stato acquisibile direttamente mediante accesso all'area personale della piattaforma *Polis*.

Una volta resa visibile la prova (**doc. 11**), il ricorrente apprendeva di aver conseguito il punteggio pari a 70/100 pt., corrispondente alla soglia minima di idoneità, e, quindi, di essere ammesso alla prova orale.

Egli, pertanto, sosteneva il colloquio nella sessione fissata per il giorno 13 giugno 2022, come da calendario approvato (**doc. 12**), superandola brillantemente con il punteggio pari a 88/100 pt. (**doc. 13**).

* * * * *

Inopinatamente accadeva che, con mail del 7 luglio 2022 (**doc. 14**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania invitava il ricorrente ad accedere alla piattaforma per acquisire alcune comunicazioni inerenti alla sua posizione.

In tal modo, quindi, **egli acquisiva la nota, priva di protocollo (doc. 15), con la quale si informava che la prova scritta era stata oggetto di ricorrezione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità**, in applicazione della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 22213 dell'8 giugno 2022 (**doc. 16**).

Con detta nota, infatti, **il Ministero resistente aveva acquisito le determinazioni assunte dal Presidente della Commissione Nazionale che, a seguito di verifica, aveva individuato alcuni errori in ben 5 domande** a risposta multipla sottoposte ai candidati per la prova scritta.

Successivamente, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29323 del 20 luglio 2022 (**doc. 17**) veniva approvata

la graduatoria *de qua*, ove non figurava il nominativo del ricorrente che, pertanto, veniva escluso dalla procedura.

* * * * *

Il ricorrente, quindi, acquisiva conoscenza dei quesiti rettificati reperendo una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto relativa al suddetto intervento in autotutela (doc. 18), e **poteva così appurare che il quesito oggetto di rivalutazione era il n. 32 della sua prova, relativo alla composizione dell'acciaio.**

Pur tuttavia, a seguito di verifica sui contenuti degli *items*, anche sottoposta all'esame del prof. Cantore – Professore Emerito di Macchine presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e qualificato esperto del settore (doc. 19 a, b, c, d, e), **il ricorrente poteva riscontrare numerosi errori e ambiguità, sia nei quesiti rettificati che nei quesiti sui quali la Commissione Nazionale non era intervenuta in autotutela,** che avevano inevitabilmente inficiato la legittimità e regolarità della prova.

In particolare, egli si avvedeva del grave sviamento che si era venuto a determinare unicamente a causa di quesiti per i quali il Ministero aveva definito come corrette risposte che, invece, erano patentemente sbagliate o comunque fuorvianti, risultando di contro giuste le opzioni indicate dal dott. Papa.

In tal senso, a riprova della manifesta infondatezza delle risposte indicate dal Ministero resistente militano oggettive ricostruzioni dogmatiche rese dalla dottrina di settore e recepite dai manuali accademici, sui cui i candidati si erano preparati dal momento che, nella vicenda concorsuale di cui è causa,

non erano state pubblicate le banche dati da cui estrarre i quesiti come usualmente avviene nel caso di prove articolate come test a risposta multipla. In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un'ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente contrasto con i fondamenti teorici e le nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare.**

Del resto, mette conto osservare come la tornata concorsuale *de qua* si sia connotata per numerosi e gravi vizi nella determinazione dei contenuti della prova scritta, tanto è vero che, oltre che per la classe concorsuale *de qua*, anche in altre materie disciplinari (A-60 Fisica e ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado), il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela disponendo l'attribuzione di 2 pt. indistintamente a tutti i candidati, quindi a prescindere dalla risposta fornita (**doc. 20**).

D'altronde, sulla erroneità dei quesiti somministrati nella presente procedura concorsuale, **numerosi e clamorosi errori sono stati evidenziati da docenti universitari**, che hanno richiesto l'intervento del Ministro per l'annullamento delle modalità adottate (**doc. 21**).

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta ai quesiti individuati come erronei o svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità** e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente legittimità all'inserimento in graduatoria in quanto già risultato idoneo all'esito della prova orale.

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, il dott. Simone Papa, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «*L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni*

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno

evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate**, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

Orbene, occorre focalizzare l'attenzione su alcuni *items* che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A042 (Scienze e tecnologie meccaniche) e che concernono sia i quesiti oggetto di rettifica da parte della Commissione Nazionale che i quesiti non rivalutati dall'Amministrazione resistente.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE HA DETERMINATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

III.A) Con **il quesito n. 32** (contraddistinto con la lettera D nella nota della Commissione Nazionale) veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

«La designazione X6CrNiTi18-10 indica un acciaio avente percentuali: a) C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata; b) C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore; c) C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale superiore; d) C=0.06% Cr, Ni e Ti compresi tra 10% e 18%».

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l'opzione b), segnalata con un asterisco (*), ossia quella flagata dal ricorrente (X).

Successivamente, a seguito di intervento della Commissione Nazionale, veniva modificata l'indicazione, ritenendo giusta l'opzione a).

Orbene, vale osservare che **il quesito si presentava assolutamente ambiguo in quanto, sulla base delle informazioni fornite ai candidati nella traccia, potevano ritenersi congrue e coerenti entrambe le opzioni**, come ben evidenziato nella perizia tecnica che si produce (**doc. 19.a** – NB: si noti che

la specifica indicazione della lettera corrispondente alla risposta corretta varia per ciascun elaborato corretto, sicché va valutato il contenuto dell'*item*).

Sul punto, infatti, il prof. Cantore, docente universitario e rinomato esperto in materia, ha modo di precisare che *«Le normative tecniche riguardanti la designazione degli acciai (...) ripartano chiaramente che l'acciaio X6CrNiTi18.10 ha una percentuale di Ti variabile con un massimo di 0.7% ed è proprio per questo motivo che la percentuale di Ti non viene spesso specificata»*.

Ne deriva che **l'opzione indicata dal ricorrente, ed originariamente ritenuta corretta dallo stesso Ministero, non può ritenersi ex se non conforme alla domanda o, comunque, non rispondente ai contenuti della disciplina.**

In altri e più chiari termini, la formulazione della domanda era palesemente sviante, dal momento che il candidato non poteva affatto essere portato ad escludere *naturaliter* tutte le risposte sbagliate e scegliere l'unica corretta.

L'erroneità del quesito, invero mal posto, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura del quesito che, di fatto, rispondeva alla tassonomia delle nozioni proprie della materia disciplinare.

Del resto, a sostegno della censura milita la stessa circostanza che la Commissione Nazionale è dovuta re-intervenire approfondendo la questione, confermando quindi il contenuto dubbio del quesito sottoposto ai candidati.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE NON HA PORTATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

III.B) In ordine alla rivalutazione ed approfondimento degli *items* sottoposti ai candidati, operato dalla Commissione Nazionale, occorre poi focalizzare l'attenzione sul **quesito n. 16** (contraddistinto con la lettera C nella nota della Commissione Nazionale) veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

«Un fluido di densità $\rho=960 \text{ kg/m}^3$ scorre con una velocità pari a 2 m/s e viscosità dinamica $\mu=0,20 \text{ kg/(m s)}$ in un tubo da 50 cm di diametro. In tali ipotesi: a) Il regime del suo moto è turbolento; b) il regime del suo moto è alla Pouseille; c) il regime del suo moto è laminare; d) il regime del suo moto è incerto (o di transizione)».

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l'opzione d), segnalata con un asterisco (*), e poi, a seguito di intervento in autotutela, veniva modificata l'indicazione, ritenendo giusta l'opzione a).

In tal caso, quindi, veniva stabilita l'attribuzione di n. 2 pt. per entrambe le risposte.

Orbene, come segnalato nella perizia versata agli atti (**doc. 19b**), **il quesito non forniva tutte i dati necessari ad individuare univocamente un'unica risposta corretta mediante l'applicazione della formula prevista** (cd. "numero di Reynolds") **e ad escludere le altre opzioni.**

Al riguardo, vale considerare che «Non esiste in letteratura un univoco valore di *Re* riconosciuto per il passaggio da regime di transizione a regime turbolento (...) Il moto turbolento e il moto laminare non sono realmente calcolabili utilizzando il numero di Reynolds. (...) Nella domanda di esame

non era nota la scabrezza del tubo e la tipologia di fluido. Esiste ambiguità anche sul termine di transizione in quanto nello stesso abaco si notano zone di moto laminare, zone di moto turbolento di transizione e zone di moto assolutamente turbolento».

La formulazione utilizzata, quindi, dava luogo ad un quesito interpretabile sulla base delle nozioni fondamentali della disciplina (**doc. 22**), dal momento che il passaggio da moto laminare al moto turbolento non avviene in maniera netta, ma vi è una situazione di moto di transizione (indicato come incerto nella traccia) la cui morfologia è altamente dubbia.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, **può essere considerata accettabile anche la risposta flaggata dal ricorrente, contraddistinta dalla lettera c).**

**SUI QUESITI NON OGGETTO DI RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA MA
COMUNQUE DA RITENERSI ILLEGITTIMI**

Come rilevato, il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela sui contenuti della prova siccome la formulazione dei quesiti e la relativa indicazione delle risposte esatte non risultavano conformi ai contenuti della disciplina.

La circostanza già di per sé dà conto della patente superficialità nella predisposizione ed organizzazione della selezione concorsuale.

Ad ogni moto, va altresì considerato che sono rinvenibili ulteriori quesiti dubbi, non univoci e addirittura palesemente errati sui quali la Commissione Nazionale non ha proceduto ad una rivalutazione in autotutela.

Alla luce delle nozioni fondamentali e dei contenuti disciplinari, invero, le risposte fornite dal ricorrente possono considerarsi esatte o comunque

coerenti con la domanda, così come formulata, con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio pari a 2 pt per ciascuna di esse.

III.C) Con il **quesito n. 21**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

«Nella prova di Resilienza con Pendolo di Charpy, il provino ha forma di parallelepipedo: a) Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli sforzi; b) Con una rastremazione unificata con il provino per la prova di trazione; c) Di Dimensioni (LxHxP espresse in mm) 55x19x10 con superfici senza intagli; d) Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del provino»

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c), segnalata con un asterisco (*), e non quella flagata dal ricorrente (X), contraddistinta dalla lettera d).

Orbene, come precisato nella perizia agli atti (**doc. 19.c**), *«l'intaglio genera uno stato di tensione multiassiale localizzato all'apice, che ha lo scopo di innescare la frattura in questo specifico punto del provino e di garantire che la propagazione della cricca e la successiva rottura del provino avvenga geometricamente nella sezione dell'intaglio. Pertanto le risposte "a" (Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli sforzi) e "d" (Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del provino) sono esatte»*.

A conforto di tale assunto, peraltro, militano non solo le norme tecniche ma anche la principale letteratura di settore, che confermano come l'intaglio praticato sul provino abbia due scopi concorrenti e correlati tra loro, ossia

produrre multiassialità degli sforzi e guidare geometricamente la rottura (**doc. 23**).

Ne deriva che **la risposta fornita dal ricorrente è sostanzialmente corretta, siccome focalizzata su uno di questi scopi, ed è quindi conforme alla disciplina di settore.**

III.D) Con il **quesito n. 36**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

«Per stimare l'intervallo di tempo intercorrente tra due interventi su un sistema meccanico a cui è applicata una strategia manutentiva correttiva, la grandezza tecnica di riferimento nell'ipotesi che l'affidabilità di quel medesimo sistema possa essere modellata ricorrendo ad una distribuzione esponenziale negativa, con tasso di guasto pari a λ : a) E' la somma del Mean Time to Restore, $MTTR = \lambda^{-1}$, e del Detection Time DT; b) E' il Mean Time Between Failure, $MTBF = e^{-\lambda}$; c) E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF = e^{-\lambda}$, e del Mean Time to Restore MTTR; d) E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF = \lambda^{-1}$, e del Mean Time to Restore MTTR».

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d), segnalata con un asterisco (*), e non quella flagata dal ricorrente (X), contraddistinta dalla lettera c).

In tal caso, tuttavia, nessuna delle risposte indicate poteva ritenersi giusta, sic!

Orbene, come precisato nella perizia agli atti (**doc. 19.d**), «La premessa iniziale è che la domanda risulta mal posta e non esplicita con chiarezza quale

sia il quesito richiesto. Dalla teoria dell'affidabilità (presente nei libri di testo sull'affidabilità) il MTBF (Mean Time Between Failure) è definito con la seguente somma: $MTBF = MTTF + MTTR$ dove $MTTF$ è definito come il Mean Time To Failure ed è pari a $1/\lambda$ (con λ il tasso di guasto) mentre $MTTR$ è definito come il Mean Time To Restore (...) La risposta ritenuta corretta è la "b" (...) Tale risposta afferma che l'intervallo di tempo tra i due interventi (ovvero l'MTBF) è dato dalla somma di $MTBF + MTTR$ che è chiaramente sbagliata rispetto alla definizione o allo schema mostrato in figura. Inoltre è evidente che nessuna delle risposte proposte è corretta».

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l'effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Ne deriva che, analogamente a quanto avvenuto per altre classi concorsuali, non essendo individuabile la risposta corretta, va attribuito al ricorrente il punteggio pari a 2 pt.

III.E) Con il **quesito n. 24**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

«Nella produzione industriale si distinguono, fra le altre, le seguenti configurazioni dei sistemi di produzione: a) Flow Shop, Group Technology e Job Shop; b) Make to Stock, Make to Order, Lean Production; c) Linee transfer, Layout a celle e layout per reparti; d) Continua, Intermittente, randomica»

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione a), segnalata con un asterisco (*), e non quella flaggata dal ricorrente (X), contraddistinta dalla lettera c).

La formulazione del quesito, tuttavia, era generica, lacunosa ed assolutamente incerta, sicché non poteva essere correlata ad un'unica risposta esatta.

Come precisato nella perizia agli atti (**doc. 19.e**), infatti, *«I sistemi di produzione possono classificarsi secondo diversi criteri. La domanda è imprecisa e non specifica rispetto a quale criterio debbano essere classificati i sistemi produttivi lasciando spazio a diverse possibilità di interpretazione e risposta. La risposta “b” (Flow Shop, Group Technology e Job Shop), ritenuta corretta, non riguarda affatto una configurazione, ma si riferisce alle diverse tipologie di sistemi di processo produttivo (...) Inoltre, anche ipotizzando un utilizzo letterale della parola “configurazione” all'interno della domanda, si lascia intendere che si fa riferimento ad una classificazione per disposizione fisica delle parti del sistema di produzione ovvero al lay-out d'impianto, presente nella risposta “d” (Linee Transfer, Layout a celle, Layout per reparti) (...) Pertanto la struttura della domanda non prevede una risposta univoca e tutte le risposte possono essere sistemi di produzione classificabili secondo criteri specifici.»*

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l'effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Anche in tal caso, quindi, **la risposta fornita dal ricorrente può ritenersi sostanzialmente corretta**, con conseguente diritto all'attribuzione di 2 pt.

* * * * *

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti *ius receptum* che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità**

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.

Al riguardo, è stato affermato che *«In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che *«In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta»* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, *«La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile»* (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *quater*, 27 agosto 2019, n. 10628).

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui

contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (**doc. 24**) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erranee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Inoltre, mette conto rimarcare come l'estrema superficialità nella predisposizione dei contenuti della prova tragga conferma proprio dalla circostanza che il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela rivedendo ben 5 quesiti siccome palesemente erronei ed infondati.

Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi, analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla *lex specialis*, avendo ella conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCURSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (66/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della *lex specialis*, a mente del quale «*La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una

procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 25**).

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il dott. Papa ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa* integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo alla ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi al ricorrente in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, il danno è *in re ipsa* e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta in attuazione della riforma delle modalità di reclutamento del personale docente introdotta dal D.Lgs. 13 aprile

2017 n. 59 ed è stata bandita a distanza di ben 6 anni dall'ultima tornata ordinaria e non riservata!!

Il ricorrente aveva superato brillantemente anche la prova orale, con il punteggio pari a 88/100 pt., sicché aveva maturato il legittimo affidamento in ordine al consolidamento del proprio status di candidato idoneo.

Al riguardo, mette conto rilevare che con avviso prot. n. 11479 del 21 luglio 2022 (**doc. 26**) sono state comunicate le modalità di presentazione delle domande (fase 1) e di scelta della sede (fase 2) ai candidati in turno di nomina; con avviso prot. n. 11745 del 26 luglio 2022 (**doc. 27**) si è aperta la procedura di acquisizione delle domande con termine al 28 luglio 2022 e con avviso prot. n. 11907 del 27 luglio 2022 (**doc. 28**) si è aperta la procedura di acquisizione delle opzioni sulle sedi disponibili.

Ne deriva che la tutela cautelare si rivela non solo attuale ma anche imprescindibile, tenuto conto che la formalizzazione degli incarichi e la conseguente assunzione in servizio al 1° settembre 2022 è suscettibile di consolidare il pregiudizio patito, rendendone irreversibili gli effetti

Il ricorrente, infatti, potrebbe ambire ad ottenere l'immissione in ruolo sulla base del punteggio complessivo riconoscibile *de minimis* (180,50 pt.), quale somma del punteggio originario conseguito per le prove scritte e orali (70 pt. + 88 pt.) – e quindi anche senza il maggior punteggio dovuto in relazione alle domande erronee – e per i titoli dichiarati (22,50 pt.). Egli quindi verrebbe a collocarsi in graduatoria alla posizione n. 6, ossia in posizione utile all'assunzione quale vincitore del concorso.

Peraltro, **l'inserimento in graduatoria determina concrete chances di lavoro non solo per l'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato.**

Vale infatti evidenziare che secondo quanto previsto dalla disciplina concorsuale, **il superamento delle prove selettiva integra e costituisce gli effetti dell'abilitazione all'insegnamento e, se conseguita entro il 20 luglio 2022** (data effettiva di pubblicazione della graduatoria di cui è causa) **legittima l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.**

Ne deriva che, indipendentemente dalla possibilità di essere immessi in ruolo sui posti banditi, l'esclusione dalla procedura *de qua* produce comunque una sensibile lesione della sfera giuridico-patrimoniale, precludendo altresì la possibilità di ottenere anche incarichi a tempo determinato.

Nella ponderazione di interessi contrapposti, e quindi nella valutazione cd. bilaterale del *periculum in mora*, non vi è chi non veda come non sussistano ragionevoli interessi opposti in capo all'Amministrazione resistente, tenuto conto che **il ricorrente offre comunque oggettive garanzie di capacità e competenza professionale per l'assunzione delle funzioni in parola, avendo conseguito appunto l'idoneità concorsuale.**

Orbene, alla luce di quanto rilevato, la mancata ammissione a detta procedura determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano, in parte e solo in ordine alla seconda censura, l'attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come rilevato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, quanto piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Nel caso, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi

ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio evita che il rapporto giuridico possa essere considerato "esaurito", non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare consistente nell'ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura *de qua* anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma censurata.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nell'ambito del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 1° agosto 2022

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione del ricorrente alla selezione in relazione alla graduatoria definitiva pubblicata con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29323 del 20 luglio 2022, del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-42 (Scienze e Tecnologie meccaniche) per i posti banditi nella Regione Campania, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per

pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 1° agosto 2022

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 1° agosto 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 01/08/2022 17:23:33

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 6507/2022 del 05.08.2022, nel giudizio R.G.n. 9266/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 9266/2022).